



FOGLIO INFORMATIVO

Relativo alla Mediazione Creditizia

1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

BCV Società di Mediazione Creditizia S.R.L., con sede legale in via Fabio Filzi 46/D - 31036 Istrana (TV), C.F. e P.IVA 05149440264, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso, N.REA TV-428355, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori Creditizi OAM al n.M520, cap. soc. € 50.000,00 i.v., indirizzo PEC: bcvmediazionecreditiziasrl@legalmail.it.

2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- Il Mediatore Creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Il Mediatore Creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza;
- L'esercizio professionale dell'attività di Mediazione Creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall'Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128-septies del TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori;
- La Mediazione Creditizia comprende la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria e l'inoltro delle richieste al Finanziatore. Il Mediatore Creditizio può svolgere attività di consulenza, anche in forma svincolata e autonoma rispetto all'intermediazione del finanziamento, purché si tratti di attività connessa e strumentale all'attività principale;
- L'attività di Mediazione Creditizia non comporta alcuna garanzia in relazione alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto e ai tempi ed alle modalità di erogazione. Il rischio, pertanto, di non reperire una banca o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento, rimane ad esclusivo carico del Cliente. Le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari, pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio;
- Il Mediatore Creditizio può operare "con convenzione" con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva, oppure "senza convenzione" con banche e intermediari finanziari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del Cliente.

3. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di Mediazione Creditizia, comunque denominati e gravanti sul Cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali. Si riportano, di seguito, gli importi massimi applicabili:

TIPOLOGIA DI SPESA	MASSIMO PREVISTO
Provvigione dovuta dal Cliente (dovuta anche nel caso in cui il Cliente accetti un finanziamento di importo minore o maggiore di quello indicato nel contratto di mediazione e/o a condizioni diverse, o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato)	È prevista una provvigione massima pari al 5% del Finanziamento richiesto in base al tipo di operazione. La provvigione effettiva è riportata nel Contratto di Mediazione.
Spese di lavorazione pratica e/o sostenute dal Mediatore per l'attività di Mediazione	È previsto un compenso massimo di € 5.000,00 per la lavorazione della pratica e/o il rimborso delle spese sostenute dal Mediatore per l'attività di Mediazione. L'importo effettivo è riportato nel Contratto di Mediazione.
Penali	1% dell'importo oggetto del Contratto di mediazione. L'importo massimo non sarà comunque superiore alla mediazione concordata.

Sono a carico del Cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notari e le imposte relative al finanziamento.

4. SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Finalità del contratto di mediazione

Il Cliente conferisce incarico al Mediatore Creditizio di individuare e metterlo in contatto, direttamente o indirettamente, con le banche o le società finanziarie ("Finanziatori") disponibili a concedere uno o più finanziamenti/locazioni finanziarie/altri finanziamenti ("Finanziamento/i") a suo favore.

Diritti del Cliente

Il Cliente ha diritto di avere a disposizione copia del Foglio Informativo, datato ed aggiornato, nei locali del Mediatore Creditizio aperti al pubblico, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e di asportarne copia. Qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Foglio Informativo sarà messo a disposizione in forma di documento pdf scaricabile e stampabile. Il Cliente ha diritto di ricevere una copia del Contratto di mediazione stipulato in forma scritta.

Obblighi del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio si impegna a comunicare al Cliente gli estremi del Finanziatore disponibile a valutare la concessione di Finanziamenti richiesti dal Cliente, specificando l'ufficio o l'ente del Finanziatore in questione al quale indirizzare le corrispondenti domande e fornire al Cliente l'eventuale ulteriore supporto occorrente per la definizione dei contratti di Finanziamento.



Obblighi del Cliente

Il Cliente si impegna a fornire la documentazione richiesta dal Mediatore Creditizio e le eventuali ulteriori informazioni necessarie per consentire la selezione e l'individuazione del Finanziatore disponibile a valutare la concessione di Finanziamenti. Garantisce che i dati, così come le notizie e la documentazione forniti siano autentici, completi ed aggiornati. Si impegna altresì a comunicare e/o confermare per iscritto il proprio interesse ad acquisire il Finanziamento segnalato dal Mediatore Creditizio, entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla segnalazione stessa; a pagare il corrispettivo calcolato sull'importo del Finanziamento e riportato sul mandato di mediazione. In via di principio, il diritto del Mediatore Creditizio a percepire la provvigione sorge con la delibera di Finanziamento. Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in un'unica soluzione.

Durata

La durata del Contratto è riportata all'interno del Contratto stesso in forma scritta ed è revocabile con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. La cessazione del Contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di Finanziamento accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa.

5. RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

I reclami, in relazione al Contratto di mediazione, vanno inviati in forma scritta tramite raccomandata A/R indirizzata a BCV Società di Mediazione Creditizia S.R.L. nella sede di via Fabio Filzi 46/D - 31036 Istrana (TV) o tramite PEC all'indirizzo bcvmediazionecreditiziasrl@legalmail.it. Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per eventuali controversie in relazione al Contratto di mediazione è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

6. LEGENDA ESPLICATIVA

- **Mediatore creditizio:** il soggetto che mette in relazione, anche attraverso l'attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **Cliente:** è il soggetto, persona fisica o giuridica, che richiede al Mediatore Creditizio di essere messo in relazione con un Finanziatore per la stipula di un Finanziamento;
- **Finanziatore:** banche/intermediari finanziari/società finanziarie che potenzialmente potrebbero erogare il Finanziamento a favore del Cliente;
- **Finanziamento:** Il finanziamento che il Cliente intende ottenere con l'attività del Mediatore Creditizio, tra cui: finanziamenti, linee di credito commerciali, locazioni finanziarie, acquisto di crediti, factoring, anticipazioni di contratti, fidejussioni/cauzioni, ecc..;
- **Corrispettivo o provvigione:** compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'affare intermediato;
- **Locale Aperto al Pubblico:** locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del Mediatore Creditizio;
- **Offerta fuori sede:** l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai Locali Aperti al Pubblico;
- **Tecniche di comunicazione a distanza:** tecniche di contatto della clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del Mediatore Creditizio;
- **Supporto durevole:** qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime;
- **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura;
- **Tasso Effettivo Globale (TAEG):** rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale su base annua;
- **Organismo degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi (OAM):** organismo competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia;
- **Penale:** somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti dal contratto.